

Indicazioni operative sulle modalità di attuazione delle verifiche sulle dichiarazioni ex D.Lgs. n. 39/2013 (procedure previste come misura generale dal PTPCT 2021 -2023)

Indice:

- 1) Definizioni**
- 2) Applicabilità della disciplina in materia di inconferibilità/incompatibilità agli incarichi dirigenziali svolti negli enti del servizio sanitario**
- 3) Tipologia e modalità di verifica**
 - 3.1) Verifica delle dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità**
 - 3.2) Modalità di verifica**
 - 3.3) Verifica sulle condanne penali**
 - 3.4) Incarichi svolti**
 - 3.5) Attività professionali svolte**
 - 3.6) Componenti di organi di indirizzo politico**
- 4) Procedura per la verifica delle dichiarazioni ex D.Lgs. n. 39/2013 ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali**
 - 4.1) Ruolo di verifica centralizzato nel RPCT (all'atto dell'assunzione del dipendente)**
 - 4.2) Ruolo di verifica assegnato all'Ufficio del Personale (all'atto dell'assunzione del dipendente)**

1) Definizioni

L'art. 1 comma 2 lett. g) del D.Lgs. n. 39 del 2013 definisce l'inconferibilità *“come la preclusione permanente o temporanea a conferire gli incarichi previsti (dal presente Decreto) a coloro che:*

- a. *abbiano riportato condanne penale per i reati previsti dal capo I titolo II del libro secondo del Codice penale;*
- b. *abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da PPAA o svolto attività professionali a favore di questi ultimi;*
- c. *siano stati componenti di organi di indirizzo politico”.*

L'art. 1 comma 2 let. h) del D.Lgs. n. 39/2013 definisce l'**incompatibilità** *“come l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 15 giorni, tra la permanenza nell'incarico e:*

- a. *l'assunzione e lo svolgimento di incarichi in enti di diritto privato, regolati o finanziati dalle PPAA che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali;*
- b. *l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico.”*

L'inconferibilità e l'incompatibilità assumono una dimensione di strumento di prevenzione della corruzione e di garanzia di imparzialità di portata generale, in quanto le fattispecie sopra indicate possono costituire causa di esclusione dall'incarico nell'amministrazione per le seguenti motivazioni:

- a. l'aver avuto una condanna penale per reati contro la pubblica amministrazione, anche non definitiva, perché in grado di compromettere la fiducia nella sua imparzialità;
- b. l'aver avuto nel periodo immediatamente precedente all'incarico un interesse privato in potenziale conflitto;
- c. l'aver ricoperto cariche in organi di indirizzo politico, per le quali l'esclusione non è fondata né su potenziali conflitti, né su pregressi comportamenti impropri, ma sulla compromissione dell'affidamento del cittadino sull'imparzialità di un funzionario che abbia ricoperto cariche politiche.

2) Applicabilità della disciplina in materia di inconferibilità/incompatibilità agli incarichi dirigenziali svolti negli enti del servizio sanitario

Sulla base delle suddette disposizioni e dell'interpretazione di ANAC, gli incarichi dirigenziali rilevanti ai fini dell'applicazione delle stesse sono quelli che comportano *"l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione"*.

Conseguentemente, il legislatore, nella volontà di restringere l'applicazione della disciplina sulla inconferibilità e incompatibilità agli incarichi dirigenziali aventi le suddette caratteristiche, ha ritenuto che in ambito sanitario i poteri di amministrazione e gestione spettino unicamente al **Direttore Generale** dell'azienda sanitaria coadiuvato, nell'espletamento delle sue funzioni, dal **Direttore amministrativo e dal Direttore sanitario, socio sanitario e/o scientifico** in quanto titolari di competenze di gestione.

In questa direzione, nella delibera ANAC n. 149/2014 e nella sentenza del Consiglio di Stato n. 5583/2014, è stato stabilito che per gli enti del S.S.N. la norma doveva applicarsi alle figure apicali intese come la **Direzione strategica (Direttore generale, amministrativo, sanitario, socio sanitario e/o scientifico). All. Mod. n. 1**

Successivamente, con la Deliberazione n. 713 del 4 agosto 2020 ANAC, in continuità con l'orientamento espresso in altri recenti provvedimenti, ha stabilito che il regime sull'inconferibilità/incompatibilità degli incarichi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. applicabile alla **Direzione Strategica delle Aziende Sanitarie, deve intendersi esteso anche ai dirigenti tecnico-amministrativi che operano nel contesto delle suddette Aziende in quanto anch'essi sono titolari di competenze di amministrazione e di gestione.**

Conseguentemente, è stato ritenuto necessario adottare un ulteriore modulo riguardante la dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità e inconferibilità rispetto al conferimento di incarico dirigenziale resa ai sensi dell'art. 20 d.lgs. n. 39 del 08/04/2013 e della delibera Anac n. 1146/2019, da rendere da parte dei dirigenti del ruolo professionale, tecnico e amministrativo all'atto del conferimento dell'incarico. **All. Mod. n. 1 bis.**

3) Tipologia e modalità di verifica

3.1) Verifica delle dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità

L'art. 20 del D.Lgs. n. 33/2013 dispone che gli interessati, come sopra individuati, all'atto del conferimento dell'incarico, devono presentare una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità individuate dal medesimo decreto.

Inoltre sono tenuti a presentare ogni anno una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità.

La presentazione delle dichiarazioni costituisce condizione di efficacia del contratto (art. 20 c. 4 D.Lgs. n. 39/2013).

Nel caso in cui ricorra l'ipotesi di inconferibilità, è nullo il decreto di nomina del dipendente interessato, con la conseguente nullità di tutti gli atti adottati dal medesimo.

3.2) Modalità di verifica

Ai sensi dall'art. 15, d.lgs. n. 39/2013 al RPCT è affidato il compito di vigilare sul rispetto delle disposizioni sulle inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al medesimo decreto legislativo, con capacità proprie di intervento, anche sanzionatorio, e di segnalare le violazioni ad ANAC.

A tale proposito è utile ricordare che l'Autorità con le *“Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione”*, adottate con Delibera ANAC n. 833 del 3 agosto 2016, ha precisato che spetta al RPCT *“avviare il procedimento sanzionatorio, ai fini dell'accertamento delle responsabilità soggettive e dell'applicazione della misura interdittiva prevista dall'art. 18 (per le sole inconferibilità).*

Il procedimento avviato dal RPC è un distinto e autonomo procedimento, che si svolge nel rispetto del contraddittorio e che è volto ad accertare la sussistenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa,

anche lieve, in capo all'organo conferente. All'esito del suo accertamento il RPC irroga, se del caso, la sanzione inibitoria di cui all'art. 18 del d.lgs. n. 39/2013. Per effetto di tale sanzione, l'organo che ha conferito l'incarico non potrà, per i successivi tre mesi, procedere al conferimento di incarichi di propria competenza."

3.3) Verifica sulle condanne penali

Stando alle raccomandazioni dell'ANAC, una particolare attenzione dovrebbe essere riservata alle situazioni di inconfiribilità legate alle condanne definitive e quelle non passate in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 39/2013.

Per quanto riguarda le sentenze passate in giudicato è necessario richiedere il **certificato del Casellario Giudiziario** – Ufficio Casellario e/o Tribunale, al fine di verificare l'assenza di sentenze passate in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (Reati contro la P.A.), anche nel caso di applicazione dell'art. 444 c.p.p. (applicazione della pena su richiesta delle parti c.d. *patteggiamento*) dovrà essere richiesto il certificato dei carichi pendenti.

Tale certificato attesta l'esistenza (o l'inesistenza) di procedimenti penali pendenti; in attesa del "carico pendente nazionale" per prassi si richiede il certificato presso la Procura della Repubblica del luogo di residenza o di domicilio dell'interessato (o entrambi in caso di non corrispondenza).

3.4) Incarichi svolti

Gli incarichi svolti o le cariche ricoperte in enti di diritto privato regolati o finanziati da PPAA vengono verificati attraverso la consultazione delle Visure Camerali, come ad esempio, attraverso il portale di Infocamere e precisamente al link del database "telemaco":

<https://telemaco.infocamere.it/dama/login>

3.5) Attività professionali svolte

Da una ricerca condotta sulle modalità di verifica delle dichiarazioni ex D.Lgs. n. 33/2013 in uso presso altre PP.AA. le attività professionali svolte potrebbero risultare reperibili attraverso una "banca dati dell'Anagrafe tributaria" gestita dall'Agenzia delle Entrate, Tuttavia da quello che risulta da un confronto con la SSD Assistenza Sanitaria di Base, tale convenzione sarebbe stata sospesa dal ministero.

Per conoscere le attività professionali presso le amministrazioni pubbliche si può accedere al portale <https://consulentipubblici.gov.it> dove è possibile effettuare una ricerca nominativa sui consulenti delle PP.AA. (accedendo ai dati dell'Anagrafe delle prestazioni).

In ogni caso si ritiene opportuno seguire le indicazioni offerte dalla Del ANAC n. 833/2019: *"è altamente auspicabile che il procedimento di conferimento dell'incarico si perfezioni solo all'esito della verifica sulla dichiarazione resa dall'interessato, da effettuarsi tenendo conto degli incarichi risultanti dal curriculum vitae allegato alla dichiarazione e dei fatti notori comunque acquisiti"*. Di conseguenza in sostituzione della consultazione del database ministeriale è necessario richiedere, in allegato al modulo sulla inconfiribilità e incompatibilità, **l'elencazione di tutti gli incarichi ricoperti dal soggetto che si vuole nominare e di un curriculum vitae aggiornato anche di tutte quelle attività esterne all'amministrazione (retribuite o meno) presso enti privati e soprattutto pubblici o finanziati da fondi pubblici.**

3.6) Componenti di organi di indirizzo politico

Gli incarichi politici vengono verificati accedendo alla banca dati anagrafe degli amministratori locali e regionali:

<https://dait.interno.gov.it/elezioni/anagrafe-amministratori>

E' possibile effettuare ricerche nominative (senza cercare i dati per ogni ente).

Il database è pubblico, libero e gratuito, senza necessità di ricevere dall'ente detentore dei dati nessuna password per l'accesso

4) Esempio di procedure per la verifica delle dichiarazioni ex D.Lgs. n. 39/2013 ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali

Il PNA 2019 indica i seguenti criteri a cui attenersi per tracciare la procedura interna per la verifica degli incarichi dirigenziali ex D.Lgs. n. 39/2013:

1. preventiva acquisizione della dichiarazione di insussistenza di cause di inconfiribilità o incompatibilità da parte del destinatario dell'incarico
2. successiva verifica della dichiarazione di insussistenza di cause di inconfiribilità o incompatibilità
3. conferimento dell'incarico solo all'esito positivo della verifica (ovvero assenza di motivi ostativi al conferimento stesso);
4. pubblicazione contestuale dell'atto di conferimento dell'incarico, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013, e della dichiarazione di insussistenza di cause di inconfiribilità e incompatibilità, ai sensi dell'art. 20, co. 3, del d.lgs. 39/2013.
5. Previsione, da parte di ciascuna Amministrazione, all'interno del proprio PTPCT, di adeguate modalità di acquisizione, conservazione e verifica delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 39/2013 fermo restando il fatto che gli Uffici del Personale potrebbero già svolgere controlli diffusi relativi alle condanne penali.

Alla luce i tali indicazioni, si elencano di seguito due diverse modalità operative che potrebbero essere seguite, in base alle esigenze organizzative di ciascuna azienda sanitaria, **rimanendo in capo al RPCT il compito della verifica dei dati relativamente alla Direzione Strategica.**

4.1) Ruolo di verifica centralizzato nel RPCT (all'atto dell'assunzione del dipendente)

- Gli Uffici del Personale trasmettono al dirigente **appartenente al ruolo Professionale, Tecnico e Amministrativo** risultato vincitore della selezione il modulo 1 – bis sull'inconfiribilità/incompatibilità, che egli dovrà restituire compilato prima di assumere l'incarico, unitamente ad un elenco in carta semplice di tutti gli incarichi ricoperti e al curriculum;
- Il nominativo e i dati personali del soggetto a cui si conferisce l'incarico, e la suddetta documentazione sono trasmessi tempestivamente dagli Uffici del personale al RPCT;

- Sulla base della dichiarazione resa e della elencazione degli incarichi ricoperti dal soggetto che si vuole nominare il RPCT effettua le verifiche consultando le banche dati di cui ai punti 3.2 e 3.3;
- A seguito delle verifiche il RPCT trasmette breve relazione agli Uffici del Personale entro 20 giorni dalla ricezione della documentazione. Se la relazione del RPCT si pronunciasse negativamente al conferimento dell'incarico, esso non potrà essere conferito;
- Qualora l'istruttoria si concludesse positivamente e nei tempi previsti l'Ufficio del Personale, acquisita la Relazione del RPCT, procederà al conferimento dello stesso;
- In caso di urgenza o il RPCT comunicasse di non riuscire a concludere l'istruttoria nei tempi previsti l'Ufficio del Personale può conferire comunque l'incarico dandone adeguata motivazione al RPCT e successivamente nell'atto dirigenziale di nomina e precisando che lo stesso è comunque condizionato dalla positiva conclusione delle verifiche ancora in corso. In caso la conclusione dei controlli evidenziasse elementi ostativi alla nomina l'incarico è da considerare nullo;
- Viceversa l'Ufficio del Personale procede a formalizzare l'atto di nomina e a pubblicarlo nell'apposita sezione di "Amministrazione Trasparente" contestualmente alla pubblicazione della dichiarazione;
- All'esito positivo dei controlli l'incarico dirigenziale assumerà carattere definitivo.

4.2) Ruolo di verifica assegnato all' Ufficio del Personale (all'atto dell'assunzione del dipendente)

- Il Responsabile dell'Ufficio del Personale individua al proprio interno un dipendente che dovrà condurre l'istruttoria per verificare l'assenza di situazioni di inconferibilità/incompatibilità dei dirigenti. Il dipendente individuato, dopo l'analisi di quanto contenuto nel D.Lgs. n. 39/2013 e del presente regolamento richiede le registrazioni delle banche dati (a pagamento) e scarica i programmi necessari per la verifica;
- L'Ufficio trasmette al dirigente risultato vincitore della selezione (e rientrante nelle fattispecie previste dal punto 2 ovvero incarico dirigenziale nel ruolo tecnico o amministrativo) il modulo 1 – bis sulle inconferibilità/incompatibilità);
- Prima di assumere un incarico dirigenziale, nei ruoli professionale, tecnico e amministrativo, l'interessato presenta all' Ufficio del Personale la dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità o di incompatibilità indicate nel D.lgs. 39/2013 (modulo 1 – bis) oltre a fornire un elenco in carta semplice di tutti gli incarichi ricoperti;
- Sulla base della dichiarazione resa e della elencazione degli incarichi ricoperti dal soggetto che si vuole nominare il dipendente l'Ufficio del Personale effettua le verifiche consultando le banche dati di cui ai punti 3.4, 3.5 e 3.6;
- Entro 20 giorni dalla ricezione della documentazione deve concludersi l'attività di verifica il responsabile dell'Ufficio del Personale deve darne tempestiva comunicazione al RPCT;
- In caso di urgenza o non fosse possibile concludere l'istruttoria nei tempi previsti l'Ufficio del Personale può conferire comunque l'incarico dandone adeguata motivazione al RPCT e successivamente nell'atto dirigenziale di nomina e precisando che lo stesso è comunque condizionato dalla positiva conclusione delle verifiche. In caso verifiche successive evidenziassero elementi ostativi alla nomina l'incarico è da considerare nullo;
- Viceversa l'Ufficio del Personale procede a formalizzare l'atto di nomina e a pubblicarlo nell'apposita sezione di "Amministrazione Trasparente" contestualmente alla dichiarazione;
- All'esito positivo dei controlli l'incarico dirigenziale assumerà carattere definitivo.